

N. 01598/2016 REG.PROV.CAU.

N. 03039/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3039 del 2016, proposto da:

Francesca Asta, rappresentata e difesa dagli avv. Sergio Galleano e Vincenzo De Michele, con domicilio eletto presso Sergio Galleano in Roma, Via Germanico, n. 172;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma:

della sentenza breve del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III Bis, n. 4253 del 2016, resa tra le parti, concernente l'esclusione dell'appellante dalla procedura concorsuale finalizzata al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti l'avvocato Sergio Galleano e l'avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo;

Considerato che l'appello non appare sprovvisto di possibili elementi di fondatezza, alla luce dei precedenti della Sezione sulla questione sollevata;

Ritenuto che al danno prospettato può essere posto rimedio consentendo la sola ammissione con riserva dell'appellante alla procedura concorsuale in questione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 3039/2016), nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)